

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

L'art. 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati riceveranno una volta l'anno insieme alla pensione. Tale somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'importo della somma aggiuntiva è determinato dalla anzianità contributiva posseduta; in caso il pensionato percepisca sia una pensione diretta sia una pensione ai superstiti, si tiene conto soltanto dell'anzianità relativa al trattamento diretto; in caso di titolare di solo trattamento ai superstiti, si calcola l'anzianità contributiva in base alla percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico ai superstiti.

La somma aggiuntiva viene erogata dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici nel caso in cui il pensionato sia titolare della sola pensione a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, mentre è erogata dall'Inps nel caso in cui lo stesso sia beneficiario anche di prestazioni a carico dell'Inps.

Requisiti necessari per l'anno 2012

Hanno diritto a percepire tale somma i pensionati con 64 anni compiuti e con un reddito complessivo individuale non superiore a € 9.370,34 (pari a 720,80 euro mensili).

Qualora il raggiungimento del 64° anno di età avvenga nel corso dell'anno, all'interessato sarà corrisposta una somma aggiuntiva soltanto per il periodo temporale successivo al compimento del requisito anagrafico.

Nel caso in cui i pensionati percepiscano un reddito annuo superiore al limite reddituale richiesto, ma inferiore allo stesso importo incrementato della somma aggiuntiva prevista, la somma è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.

Cosa fare

I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. quattordicesima mensilità riceveranno, allegato al Cud 2012, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2012.

Coloro che hanno ricevuto nel 2011 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012, dovranno comunicare entro il 10 maggio 2012 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2012 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2012 l'importo corrispondente.

I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2012 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2012 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre 2012 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

- Documentazione
- [Nota operativa n. 1 del 25 gennaio 2012](#)
- [Nota operativa n. 8 del 3 febbraio 2011](#)
- [Circolare n. 7 del 3 aprile 2009](#)
- [Nota operativa n. 30 del 28 settembre 2007](#)
- [Circolare n. 26 del 25 settembre 2007](#)
- [Nota operativa n. 33 del 25 ottobre 2007](#)
- [Nota operativa n. 9 del 4 marzo 2008](#)
- [Nota operativa n. 8 del 19 febbraio 2010](#)